

Nuove intese per vecchie collaborazioni

Dai call center alla ricerca scientifica, gli accordi nazionali mettono al riparo dalla subordinazione

— Dai call center al recupero crediti. Dalle Ong alle università "libere", passando per i centri di formazione professionale e le scuole private. Con una platea complessiva di oltre 100 mila lavoratori interessati.

Sono alcuni dei settori nei quali si sta seguendo la via degli accordi collettivi nazionali per disciplinare le collaborazioni con modalità "ad hoc", per quelle figure professionali dove è spesso inevitabile l'esistenza di un coordinamento organizzativo da parte del datore di lavoro.

L'obiettivo, per tutti, è evitare possibili casi dubbi di fronte alle regole in vigore da gennaio per effetto del Jobs act: dopo aver mandato in pensione il lavoro a progetto già a metà del 2015, il decreto legislativo 81 ha stabilito che scatta la subordinazione per le collaborazioni "personali", continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Sanatoria e non solo

In generale, per i casi dubbi, si è aperto il paracadute della "sanatoria" senza sanzioni per assumere in pianta stabile i co.co.co (anche a progetto) e i titolari di partita Iva, con i quali siano in corso collaborazioni che non rispettano i nuovi canoni (si veda *Il Sole 24 Ore* del 4 gennaio). Ma ci sono anche precise eccezioni, tra cui, appunto le collaborazioni disciplinate da intese ad hoc stipulate dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È il caso dei call center, messi al riparo dalla "presunzione di subordinazione" il 22 dicembre scorso con un'intesa che riguarda tutti i collaboratori delle imprese che applicano il Ccnl delle telecomunicazioni.

Anche per le oltre 200 aziende del recupero crediti a inizio novembre è stato siglato tra Unirec e Fiscat-Cisl e Uiltucs l'aggiornamento del protocollo del 2012. Il testo prevede l'applicazione del regime delle co.co.co al posto di quello delle co.co.pro, con il riconoscimento dell'autonomia dei collaboratori pur nel rispetto delle forme di coordinamento, tra cui la prenotazione delle fasce orarie di disponibilità della postazione.

Le strategie della ricerca

C'è poi fermento nel campo della ricerca, dove il contratto a progetto è molto gettonato per l'attività scientifica. «Nei diversi progetti - spiega Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri -, sono impegnati sia dipendenti interni, sia collaboratori con competenze specifiche reclutati al momento. Difficile pensare che tutti saranno inquadrati a tempo indeterminato, anche perché le risorse per la ricerca in Italia sono ridotte al lumicino».

Un problema che interessa enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) privati, ma anche le imprese che investono sull'innovazione. Eppure le libere università, non solo per la ricerca ma anche per la docenza a contratto. Per gli Irccs, proprio in extremis, il 30 dicembre, è arrivato l'accordo collettivo nazionale con l'Aris: pur

nel rispetto dell'autonomia del collettore, le parti potranno fissare le fasce orarie e le ore di didattica eventualmente previste senza sconfinare nella subordinazione. «In più - sottolinea Massimo Pietracaprina, direttore risorse umane dello Ieo - una circolare del ministero della Salute stabilisce, sia pure in modo non chiarissimo, che per la ricerca finalizzata e quella corrente sono rimborsabili fino a 38 mila euro l'anno per ricercatore, anche se assunto a tempo indeterminato».

Accordo negli atenei privati

Anche per le libere università è stato siglato il 10 dicembre un accordo nazionale con i sindacati che interessa potenzialmente tra 2 mila e 6 mila persone, specialmente giovani. «Da un lato gli atenei non statali possono fruire di uno strumento flessibile per la docenza e la didattica - dice Paolo De Nardo, capo dell'area legale della Luiss, che ha ideato il progetto e condotto la trattativa - dall'altro i collaboratori possono avere più garanzie per iniziare il proprio percorso lavorativo nel mondo accademico».

Previste regole ad hoc anche negli accordi - allo studio - tra sindacati e associazioni delle scuole private, per mettere al riparo da possibili irregolarità gli insegnanti con contratto di collaborazione.

Nei mesi scorsi è stato siglato l'accordo di armonizzazione dei co.co.co della formazione professionale, quello tra i sindacati e Federculture per una serie di figure (dai direttori di scuole ai docenti, dagli artisti ai curatori scientifici) da impiegare, ad esempio, nella gestione degli spazi culturali di musei e biblioteche. Un "patto" anche per le Ong per attività da svolgere sia in Italia sia all'estero, mentre nel settore pubblico la stretta sulle collaborazioni scatterà dal 2017.

«Pur con fatica - commenta Guglielmo Loy, segretario confederale Uil - la contrattazione sta rispondendo all'invito del legislatore regolando, con attenzione, il delicato mondo delle collaborazioni, dove è bene stabilire regole semplici, efficaci e rispettose dei diritti fondamentali. L'importante è evitare abusi ed è per questo che proseguiremo il confronto nei settori dove operano migliaia di collaboratori».

I dubbi delle Pmi

Spostando l'obiettivo sulle piccole e medie imprese, «l'attenzione andrà posta alle collaborazioni che riguardano ex dipendenti in pensione - commenta Stefano Di Niola, responsabile relazioni sindacali Cnla cui presenza in azienda sia richiesta per periodi più o meno lunghi per "insegnare il mestiere" ai nuovi assunti. Situazioni ricorrenti e ingenerare già analizzate anche prima del Jobs act, considerato che le collaborazioni dei pensionati di vecchiaia erano già esentate dal vincolo del progetto ma non, ovviamente, dalla mancanza dei vincoli di subordinazione». Mentre da Confcommercio arriva la richiesta «di una circolare ministeriale che definisca esattamente cosa si intende per co.co.co genuina e i contenuti degli accordi nazionali».

L'UNIVERSO DEI COLLABORATORI

Iscritti alla gestione separata Inps. Anno 2014

Numero collaboratori
= 10.000

Reddito
medio annuo

Amministratore,
sindaco di società, ecc.

502.624



31.903 €

Medici in formazione
specialistica

27.873



20.433 €

Altre collaborazioni

22.053



17.478 €

Dottorato di ricerca,
assegno, ecc.

53.430



13.255 €

Collaboratore di riviste,
giornali, ecc.

1.590



10.942 €

Venditore
porta a porta

14.943



10.271 €

Collaboratore
presso la P.A.

38.324



10.228 €

Collaboratore
a progetto

465.354



10.224 €

Enti locali
(D.M. 25.05.2001)

957



10.210 €

Partecipante a
collegi e commissioni

11.734



8.670 €

Associato
in partecipazione

37.166



8.171 €

Autonomo
occasionale

8.221



6.689 €

Collaboratore
occasionale

25.204



2.714 €

TOTALE NUMERO
DEI COLLABORATORI

1.209.473

19.177 €

ACCORDI AD HOC

Quanti sono i collaboratori coinvolti da alcuni accordi collettivi nazionali che prevedono discipline specifiche



Scuole private

Per mettere al riparo i docenti a "contratto" da eventuali irregolarità, nell'accordo sono previste verifiche semestrali per esaminare eventuali problematiche sulle attività che riguardano i collaboratori

40.000



Call center

Nell'accordo del 22 dicembre, che esclude la presunzione per i collaboratori, le parti sociali hanno ripreso l'intesa del 2013 che si applica anche ai co.co.co delle imprese del settore telecomunicazioni

35.000



Recupero crediti

L'accordo di novembre aggiorna il protocollo 2012 e dispone la previsione di un progetto allegato alle co.co.co per descrivere l'attività

19.000



Formazione professionale

Nell'accordo del 7 agosto è previsto che il ricorso a contratti di collaborazione è consentito in caso di indisponibilità di competenze interne, previa informativa alle rsu/rsa

15.000



Università private

L'accordo si applica alla docenza a contratto per attività didattiche istituzionali e non istituzionali; assistenza alla didattica; attività di ricerca; supporto tecnico alla ricerca

6.000



Ong

L'accordo di armonizzazione integra l'intesa del 2013 prevedendo che ogni riferimento ai contratti a progetto si intende sostituito dai contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa

5.000



Irccs

L'accordo del 30 dicembre si applica alle docenze per attività didattica; assistenza alla didattica; collaborazione per ricerca; supporto tecnico alla ricerca. Il committente può attribuire più contratti allo stesso collaboratore

5.000

GLI ESEMPI

Insegnante di scuola privata con collaborazione coordinata e continuativa



collaboratore e a un eventuale giudizio; nonché, nell'ipotesi di ispezione, al pagamento di sanzioni. Se, invece, l'insegnante può determinare gli orari oppure rimanere libero di effettuare almeno parte delle lezioni in e-learning, allora la prestazione potrebbe restare nel perimetro del lavoro autonomo. Infatti, per escludere la subordinazione dovrebbe essere sufficiente che al collaboratore sia lasciata la libertà di definire i tempi o il luogo di lavoro, oltre, ovviamente, all'organizzazione autonoma della prestazione


Softwarista, inquadrato fiscalmente con partita Iva, che opera con un contratto autonomo



Si tratta di un tecnico, con laurea in informatica e master, che si occupa della manutenzione della rete informatica di una azienda (quale unico committente) retribuito dietro emissione di fattura per 35mila euro annui. Data la complessità delle sue competenze nessuna figura direttiva sulle modalità gestionali dell'attività del lavoratore che non è soggetto neanche al potere disciplinare datoriale. Il softwarista ha una postazione con pc in azienda ed è tenuto a rispettare

l'orario dei dipendenti. Nel sistema della riforma Fornero, attraverso gli indici presuntivi di subordinazione, il caso poteva rimanere indenne grazie a: reddito superiore al parametro minimo individuato congiuntamente alla presenza di competenze elevate. Non così con il codice dei contratti perché l'etero-organizzazione fa scattare le tutele del lavoro subordinato. Diversamente, se il soggetto fosse libero di gestire tempi e luogo (magari prestando attività anche da remoto) il rapporto autonomo sarebbe genuino

Iscritto all'ordine che collabora con uno studio di professionisti, lavoro autonomo a partita Iva



Il professionista fattura mensilmente allo studio, però, è soggetto al potere direttivo dei soci, non essendo libero di gestire la propria attività in autonomia. Dal punto di vista normativo, la collaborazione non ricade sotto la tutela del lavoro subordinato se - tra le diverse esimenti - viene prestata nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali. Resta il fatto che, nel caso in questione, pur non potendo attivare la leva dell'etero-organizzazione,

il collaboratore stesso o l'ispettore potranno sempre appigliarsi alle regole civilistiche (articolo 2.094 del Codice civile) per invocare il regime della subordinazione, in virtù dell'etero-direzione. Viceversa, se la collaborazione fosse semplicemente regolata con un coordinamento con la committenza (concetto diverso rispetto a quello di essere sottoposto a specifiche direttive) allora potrebbe rimanere nel perimetro del lavoro autonomo

A CURA DI
Alessandro Rota Porta